



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO VII

Prot. n. 1406

Il dirigente: Antonio d'ITOLLO

Bari, 8.11.2007

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria di 2°
grado **statali** della PUGLIA

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed
educative
degli Istituti di istruzione secondaria di 2°
grado **paritari** della Puglia

LORO SEDI

Ai Presidi
degli Istituti di istruzione secondaria di 2°
grado **legalmente riconosciuti**
della Puglia

LORO SEDI

Ai Dirigenti
Degli UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
di:

BARI

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

OGGETTO: *Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'a.s. 2007/2008. Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione (C.M. n. 90 del 26.10.2007).*

Con l'unità circolare n. 90 del 26.10.2007 (che si allega alla presente), il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha fornito indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di stato da parte dei candidati interni ed esterni, e sulla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle innovazioni normative introdotte dal D.L. 7 settembre 2007, n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176.

Pertanto, si evidenziano di seguito i termini di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato da parte dei candidati interni ed esterni.

- 30 novembre 2007:

- ▶ gli **ALUNNI INTERNI** devono presentare la domanda di ammissione agli esami di stato al **Dirigente Scolastico** della propria scuola. Tale termine è di natura ordinatoria. I candidati

hanno comunque titolo ad essere ammessi agli esami ove si trovino nelle condizioni stabilite dalle specifiche previsioni normative;

► i **CANDIDATI ESTERNI**, invece, devono presentare la domanda esclusivamente a **questa Direzione Generale**;

- **31 gennaio 2008**: i **candidati frequentanti la penultima classe** che intendono sostenere gli esami di Stato con abbreviazione "PER MERITO", prevedendo, cioè, di riportare, in sede di scrutinio finale, la votazione di 8/10 in ciascuna disciplina, avendo seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore, e riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, devono presentare la domanda al **proprio istituto**;

- **20 marzo 2008**: i candidati interni che **cessano la frequenza delle lezioni**, dopo il 31 gennaio 2008 e prima del 15 marzo 2008, e intendono partecipare all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, devono presentare la domanda a **questa Direzione Generale**.

Si invitano le SS.LL. a considerare attentamente quanto evidenziato dalla predetta C.M. n. 90/07 a proposito della **posizione dei CANDIDATI ESTERNI** anche sulla base delle innovazioni apportate dalle citate disposizioni normative (D.L. n.14//07 e L. n. 176/07) che prevedono, in particolare, la competenza **esclusiva delle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali** all'accoglimento delle domande e all'assegnazione delle stesse alle istituzioni scolastiche.

Per detti candidati, infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del regolamento emanato con D.P.R. 23.7.1998, n. 323, come sopra specificato, il **termine** di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, scadrà il **30 novembre 2007**.

Eventuali **domande tardive** saranno prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro la data del **31 gennaio 2008**.

Gli interessati, pertanto, dovranno indirizzare le proprie istanze a questa Direzione Generale avendo l'obbligo di indicare uno o più istituti della tipologia prescelta all'interno del comune di residenza. Ove l'indirizzo di studio prescelto non fosse presente in un istituto di tale ambito territoriale, la sede d'esame sarà individuata a livello provinciale e, in caso di ulteriore inesistenza, a livello regionale.

Considerato, pertanto, la competenza esclusiva di questa Direzione Generale a ricevere le suddette domande, si invitano le **istituzioni scolastiche** statali e paritarie a **trasmettere le eventuali domande impropriamente pervenute**.

Questa Direzione Generale provvederà all'assegnazione dei candidati alle sedi d'esame prescelte, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 4 della legge n.425/1997 e del criterio di territorialità, disciplinati dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176, richiamati dalla citata O.M. n.90/07.

Potranno, tuttavia, verificarsi ipotesi nelle quali non sia possibile assegnare il candidato alla scuola, territorialmente competente, da lui stesso indicata. In tal caso questa Direzione Generale procederà ad individuare la sede in cui dovranno essere sostenuti gli esami.

E' opportuno, pertanto, che il candidato indichi nella domanda (secondo l'allegato facsimile), in ordine di preferenza a livello comunale, ulteriori istituzioni scolastiche che possano consentire a questo Ufficio di procedere alla relativa assegnazione, nel rispetto del criterio della territorialità, e seguendo l'ordine delle preferenze espresse. Ove l'istituto non fosse esistente nel

comune di residenza, si procederà ad individuare la sede d'esame a livello provinciale e, in caso di ulteriore inesistenza, a livello regionale seguendo sempre l'ordine delle preferenze espresse.

Al fine di consentire a questo Ufficio di attivare la suddetta procedura di assegnazione dei candidati esterni - nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, capoverso art. 4 – commi 2 e 9 della legge 11.1.2007 n. 1 (non più di 35 candidati per classe/commissione e non più del 50% di candidati esterni rispetto al numero degli interni) - che deve essere effettuata prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame - **si invitano i Dirigenti Scolastici** degli istituti statali e i **Gestori/Rappresentanti legali** degli istituti paritari a **trasmettere**, **con la massima urgenza**, e comunque **entro e non oltre il 30 novembre p.v.**, anche a mezzo FAX al n. 080/5506215, **i dati relativi al numero delle classi terminali, ai rispettivi indirizzi di studio e al numero degli alunni frequentanti** utilizzando l'unito modello, fermo restando che eventuali delucidazioni potranno essere richieste rivolgendosi a:

- sig.ra CAPRIULO Addolorata – tel. 080/5506273
- sig.ra CHIECO Rosa – tel. 080/5506216.

IL DIRETTORE GENERALE
(Lucrezia Stellacci)

Allegati:

- C.M. n. 90 del 26.10.2007
- FAC-SIMILE domanda di ammissione agli esami per candidati esterni
- Prospetto riepilogativo classi

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio VII

C.M. n.90

Prot. n. 10802

Roma, 26 ottobre 2007

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008 - Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per l'anno scolastico 2007/2008, al fine di assicurare uniformità di comportamenti sul territorio, si forniscono indicazioni puntuali sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e sulla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle innovazioni apportate dal decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176.

Modalità e termini di presentazione delle domande di esame

I candidati interni debbono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il 30 novembre al dirigente scolastico della propria scuola. Il suddetto termine è di natura ordinatoria. I candidati interni hanno, comunque, titolo ad essere ammessi agli esami ove si trovino nelle condizioni stabilite dalle specifiche previsioni normative.

I candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in sede di scrutinio finale, una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, se intendono sostenere gli esami di Stato, devono presentare al proprio istituto la domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2008.

I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2008 e prima del 15 marzo 2008, e intendano partecipare agli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, debbono presentare la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza entro il 20 marzo 2008.

Particolare attenzione merita la posizione dei candidati esterni in ragione delle innovazioni procedurali intervenute a livello legislativo, introdotte dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176.

I candidati esterni, ai sensi dell'art.3, comma 11, del Regolamento emanato con D.P.R. 23-7-1998, n.323, debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore entro il 30 novembre 2007.

Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2008.

La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati esterni agli esami di istruzione professionale, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni agli esami di istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, va completata entro il 31 maggio 2008.

Il citato decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176, intervenendo sull'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n.425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n.1, ha radicato nei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la competenza a ricevere le domande di ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni. Tale competenza ha carattere di esclusività e, conseguentemente, gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come competente.

Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore Generale può prendere in considerazione anche eventuali domande tardive pervenute oltre il 30 novembre 2007. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.

I Direttori Generali Regionali verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami di Stato, compreso il requisito della residenza, e danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando, in caso positivo, la scuola di assegnazione. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Nell'assegnazione dei candidati alle diverse sedi di esame il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale è tenuto al rispetto dei vincoli di cui all'articolo 4 della citata legge n.425/1997 e del criterio di territorialità disciplinati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176. Ne consegue che possono verificarsi ipotesi nelle quali non sia possibile assegnare il candidato ad una delle scuole indicate dallo stesso nella propria istanza, con necessità di procedere ad individuare la sede in cui dovranno essere sostenuti gli esami.

Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il dirigente scolastico al quale è stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.

Criteri di assegnazione delle domande

I Direttori Generali Regionali curano gli adempimenti necessari per l'acquisizione dei dati relativi al numero delle classi terminali e degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali e paritarie per poter procedere correttamente all'assegnazione delle domande.

I Direttori Generali Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n.1, art.1, capoverso art.4-comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall'art.1, capoverso art.4 - comma 9, della legge citata n.1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.

Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni. Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente nell'ipotesi di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

I Direttori Generali, sentiti i dirigenti degli istituti, statali e paritari, cui intendono assegnare i candidati e tenuto conto di criteri oggettivi quali ad esempio quello dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande agli atti dell'Ufficio e del criterio della territorialità, assegnano le domande, seguendo, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse a livello comunale.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

In tal caso, il Direttore Generale, nel procedere alla ripartizione delle domande, chiederà al candidato esterno la indicazione di ulteriori istituzioni scolastiche, curando di rispettare il criterio della territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176.

Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176. Da ultimo, nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.

Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale Regionale della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.

Deroghe alla territorialità - Superamento dell'ambito organizzativo regionale

Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di Regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove

preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenni, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale Regionale comunica l'autorizzazione all'effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone, l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato è informato dell'Istituto di assegnazione della domanda.

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenni, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale Regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

Corsi ad indirizzo linguistico e dirigente di comunità

Corsi ad indirizzo linguistico

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale preposto all'Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.

Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari ad indirizzo linguistico.

Corsi ad indirizzo dirigenti di comunità

Per quanto riguarda i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di Dirigenti di comunità, si osservano le seguenti disposizioni. Le domande vanno indirizzate al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, con l'indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo ("Dirigente di comunità) e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

Il Direttore Generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali soprariportate, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire apposite commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:

- ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di comunità"), senza classi terminali;
- ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;
- altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico. Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:
 - -la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
 - -la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;
- la materiale capienza dei locali.

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

Disposizioni a carattere generale

Si fa presente che i predetti adempimenti devono essere effettuati prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Le relative procedure debbono essere

attivate subito dopo il 30 novembre sia per avere tempi distesi di organizzazione sia per pervenire alla fase di regolare configurazione delle commissioni nei tempi previsti. Nell'ipotesi che i termini suindicati vengano a cadere in un giorno festivo, gli stessi sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Si ricorda, infine, che, nel caso in cui i candidati esterni sostengano esami con prove pratiche di laboratorio, è dovuto un contributo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.22 OM n.26/2007.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

Data _____

AI DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
PUGLIA
via Castromediano, 123

70126 B

A R I

OGGETTO: **Domanda di ammissione agli esami di Stato - a.s. 2007/2008**

_____ l'_____ sottoscritt_____ nat_____ a _____ il
_____ residente in _____ alla via

_____ (tel.
_____).

C H I E D E

di essere ammess_____ agli esami di Stato per il conseguimento del diploma _____
_____ - indirizzo o specializzazione: _____

presso l'Istituto _____

di _____ (indicare, ove esistente, un istituto ubicato nel comune di residenza)
o, in ordine di preferenza, presso:

1) l'Istituto _____ di _____

2) l'Istituto _____ di _____

3) l'Istituto _____ di _____

(indicare una o più sedi)

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver titolo all'ammissione
in quanto :

(barrare la voce che interessa)

- a) compirà il 19° anno di età entro il 31.12.2008 e ha adempiuto l'obbligo scolastico.
- b) è in possesso del diploma di scuola media da almeno un numero di anni pari a quella

della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

- c) compirà 23 anni di età entro l'anno 2008;
- d) è in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e, precisamente, del titolo di studio _____.

(Ai fini della partecipazione agli esami di Stato presso gli Istituti professionali e gli istituti d'arte)

dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- compirà il 19° anno di età entro l'anno 2008 ed è in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
- è in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età :
- compirà 23 anni di età entro l'anno 2008;
- è in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti.

(Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato negli Istituti professionali)

dichiara di avere esperienze di formazione professionale o lavorative comuni per durata e contenuti , con quelle previste dall'ordinamento dello stesso tipo di istituto e che l'esperienza lavorativa consiste in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.

Dichiara, altresì, di non aver sostenuto con esito positivo esami di Stato dello stesso tipo indirizzo o specializzazione.

Si impegna a non sostenere nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio, a pena di decadenza dell'ammissione agli esami di Stato.

Cognome e Nome

PROVINCIA DI: _____

Denominazione Istituto: _____

Codice meccanografico istituto: _____

N. CLASSE V	SEZIONE	INDIRIZZO DI STUDIO	CODICE MECCANOGRAFICO INDIRIZZO DI STUDIO	N. ALUNNI FREQUENTANTI	LINGUA/E STRANIERA/E STUDIATA/E		

f.to:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ovvero
IL GESTORE/RAPPRESENTANTE LEGALE
(per gli istituti paritari)
